



Protocollo d'Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

e

Conferenza Episcopale del Piemonte per la realizzazione di attività di Alternanza Scuola-Lavoro





L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, con sede in Corso Vittorio Emanuele 70, 10121 Torino, (d'ora innanzi USR), rappresentato dal Direttore Generale pro tempore Fabrizio Manca

 ϵ

la Conferenza Episcopale del Piemonte, con sede in Via Val della Torre 3, 10149 Torino (d'ora innanzi CEP), rappresentata dal suo Presidente pro tempore, Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino,

d'ora in poi indicati congiuntamente anche come le Parti,

VISTO

- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che definisce le norme generali relative all'Alternanza Scuola-Lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53;
- il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n.22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;
- il "Documento Italia 2020" Piano di azione per l'occupabilità dei giovani, attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro" sottoscritto dai Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il 23 settembre 2009;
- i DD.PP.RR. 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, recanti norme concernenti rispettivamente il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei;
- l'art.52 del Decreto-legge n. 5/2012, convertito nella Legge 35/2012, che ha delineato la strategia per integrare le politiche di istruzione/formazione/lavoro con quelle di sviluppo dei sistemi produttivi territoriali attraverso la costituzione di poli tecnico-professionali;
- la Legge 13 luglio 2015 n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", con particolare riferimento agli articoli da 33 a 43, e l'emanando Decreto interministeriale di cui all'art. 37, a cui è rimandata l'adozione di un regolamento con cui è definita la «Carta dei diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti dal Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, con particolare riguardo olla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio»;

la "Guida operativa per la scuola" del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, relativa all'attività di Alternanza Scuola-Lavoro, con la quale vengono forniti orientamenti ed indicazioni per la progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, alla luce delle innovazioni normative introdotte dal su citato art. 1, commi da 33 a 43, della Legge 13 luglio 2015, n.107.





PREMESSO CHE

L'USR

- sostiene e promuove la qualificazione e innovazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche della regione Piemonte;
- vigila sull'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, supportando le istituzioni scolastiche autonome nell'elaborazione di nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;
- è impegnato, in qualità di "facilitatore", ad accompagnare le istituzioni scolastiche autonome nella realizzazione dell'Alternanza Scuola-Lavoro nella scuola secondaria di secondo grado, così come prevista dall'art. 1, comma 33, della Legge 13 luglio 2015 n.107, il quale stabilisce che «i percorsi di alternanza scuola-lavoro, di cui al Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, siano attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio»; tale disposizione deve essere applicata a partire dall'anno scolastico 2015/2016;
- promuove la permeabilità tra sistema scolastico e sistema produttivo finalizzata a colmarne il divario e consentire al sistema scuola di rispondere alle particolari esigenze socio-economiche del territorio e di una realtà globale in continuo cambiamento;
- promuove tutte le possibili azioni di orientamento, finalizzate alla scelta consapevole degli studenti dei propri percorsi di studio e/o di lavoro in relazione alle opportunità ed ai possibili sbocchi occupazionali;
- fornisce agli istituti scolastici autonomi indicazioni generali e suggerimenti per una migliore utilizzazione delle risorse economiche assegnate dal MIUR in materia di Alternanza Scuola-Lavoro, e promuove la costituzione di reti per favorire possibili economie di scala;
- promuove e valorizza l'interazione con imprese e Associazioni di categoria per la realizzazione di progetti educativi e d'istruzione professionalizzanti;
- realizza azioni di monitoraggio e di valutazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.

LA CEP

- intende contribuire con il patrimonio storico, artistico, culturale e con le attività educative, ricreative e assistenziali delle Diocesi del Piemonte (Torino, Acqui, Alba, Asti, Cuneo, Fossano, Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo, Susa, Vercelli, Alessandria, Biella, Casale Monferrato, Novara¹) alla formazione umana, culturale e professionale degli studenti piemontesi;
- rende disponibile, a tale scopo, la competenza degli Enti ecclesiastici, delle Istituzioni culturali, delle Associazioni di volontariato e dei Movimenti cattolici appartenenti alle Diocesi su indicate.

¹ Per la diocesi di Novara, in materia di Alternanza Scuola-Lavoro, si dovrà fare riferimento allo specifico Protocollo d'intesa firmato in data 3 marzo 2016.





SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Oggetto

L'USR e la CEP, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi di autonomia scolastica e delle scelte delle singole Istituzioni scolastiche in tema di Piano dell'offerta formativa, con il presente Protocollo d'intesa intendono collaborare al fine di:

- rendere possibile agli studenti degli Istituti tecnici e professionali e dei Licei piemontesi l'adempimento dell'obbligo formativo di Alternanza Scuola-Lavoro anche negli Enti ecclesiastici², nelle Istituzioni culturali³, nelle Associazioni di volontariato e nei Movimenti⁴ cattolici appartenenti alle Diocesi del Piemonte;
- favorire l'acquisizione e lo sviluppo delle competenze degli studenti nell'ambito artisticostorico-culturale (catalogazione, ricerca, divulgazione, ecc.), tecnico-professionale (amministrazione, organizzazione, segreteria, logistica, ecc.) e di servizio alla persona (animazione giovanile, assistenza, cura delle persone in difficoltà, ecc.);
- coniugare le finalità educative del sistema dell'istruzione con le esigenze di una crescita armonica, globale ed equilibrata della persona.

Art. 2 - Impegni congiunti delle Parti

L'USR e la CEP si impegnano a:

- definire iniziative e attività a livello territoriale per la realizzazione di percorsi formativi di Alternanza Scuola-Lavoro negli Enti ecclesiastici, nelle Istituzioni culturali, nelle Associazioni di volontariato e nei Movimenti cattolici appartenenti alle Diocesi del Piemonte.

Art. 3 - Impegni dell'USR

L'USR s'impegna a diffondere le iniziative del presente Protocollo in tutte le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, anche utilizzando i Gruppi di supporto all'Alternanza Scuola-Lavoro istituiti a livello regionale e provinciale.

Art. 4 - Impegni della CEP

La CEP si impegna, mediante gli Uffici scuola delle singole diocesi, a:

² Parrocchie, Uffici della Curia, Seminari, Tribunali ecclesiastici, Archivi vescovili, Opere diocesane Pellegrinaggi, Istituti religiosi, ecc.

³ Facoltà teologiche, Istituti Superiori di Scienze Religiose, Biblioteche, Musei diocesani, Centri studio e culturali, Giornali diocesani, ecc.

⁴ Operanti nei seguenti settori pastorali: a) anziani e pensionati; b) carità; c) catechesi; d) comunicazioni sociali; e) educazione cattolica, cultura, scuola e università; f) famiglia; g) giovani e ragazzi; h) migranti; i) missioni; l) salute; m) sociale e lavoro; n) turismo, tempo libero e sport.



- supportare gli Enti ecclesiastici, le Istituzioni culturali, le Associazioni di volontariato e i Movimenti cattolici appartenenti alle Diocesi del Piemonte, nella stipula delle convenzioni di Alternanza Scuola-Lavoro con gli Istituti scolastici situati nel proprio territorio;
- verificare le ricadute delle convenzioni di Alternanza Scuola-Lavoro sulle attività proprie degli Enti ecclesiastici, delle Istituzioni culturali, delle Associazioni di volontariato e dei Movimenti cattolici coinvolti.

Art. 5 - Comitato paritetico

Al fine di promuovere l'attivazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d'intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituito un Comitato paritetico composto da due rappresentanti della CEP e da due rappresentanti dell'USR (uno dei quali anche con funzione di coordinamento). Il Comitato paritetico curerà in particolare:

- il monitoraggio dell'efficacia degli interventi di Alternanza Scuola-Lavoro in termini di crescita delle competenze professionali acquisite dagli studenti, attraverso la raccolta delle valutazioni espresse da questi ultimi in relazione all'efficacia e alla coerenza dei percorsi col proprio indirizzo di studio;
- la predisposizione di elementi di informazione utili alla individuazione/rimodulazione di nuovi profili professionali e delle connesse competenze, al fine di estendere le possibilità di Alternanza Scuola-Lavoro:
- la programmazione delle iniziative per la diffusione delle azioni messe in atto sulla base del presente Protocollo.

Art. 6 - Comunicazione

Le parti s'impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo d'intesa presso gli Enti e le Istituzioni di propria competenza al fine di favorire la stipula delle relative convenzioni.

Art. - 7 Durata

Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale. In ogni caso, nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti per la sua applicazione.

Torino, 9 Maggio 2016

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Il Direttore generale Dott. Fabrizio Manca Conferenza Episcopale del Piemonte

Il Presidente Mons. Cesare Nosiglia +

+ ame Mayles